

Le domande indicate seguono la numerazione del compito base con tutte le risposte in A

Domanda n. 02	<b>Stando al contenuto del brano 1, come si può definire un comportamento deviante?</b>
A)	L'azione individuale che viola le norme generali della società in cui l'individuo è inserito
B)	Ogni azione che viola le norme socio-culturali, siano esse familiari, collettive, del gruppo dei pari o della società tutta
C)	Le azioni che violano esclusivamente le norme di comportamento dei piccoli gruppi e delle bande di ragazzi
D)	L'insieme delle motivazioni che l'agire sociale di un individuo sottende
E)	L'insieme dei comportamenti che si riscontra tra gli appartenenti a gruppi di ragazzi in alcuni quartieri della città di Chicago

**Contestazione 1** - Come specificato nel testo, alla domanda “come si può definire un comportamento deviante” la risposta potrebbe essere: ogni azione (anche individuale) che viola le norme generali della società (che **comprendono anche le norme socio-culturali**) quindi OGNI AZIONE CHE VIOLA LE NORME GENERALI TUTTE, ANCHE QUELLE SOCIO-CULTURALI. Si ritiene pertanto anche corretta la risposta B.

Oltretutto, alla fine del brano, è presente questa frase <<dunque [...] a essere deviante non è l'individuo, ma il gruppo a cui egli appartiene>>; questa frase ha distolto il candidato dalla risposta contenente l'aggettivo “individuale”.

**RISPOSTA** - Si conferma la bontà del quesito. La risposta B) indicata dal candidato non può essere ritenuta corretta e non si comprende come dalla frase “a essere deviante non è l'individuo, ma il gruppo a cui appartiene” si scelga l'alternativa b), che riporta una frase che non è deducibile in nessun punto del brano.

<b>Domanda n. 16</b>	<b>Relativamente alle cure necessarie al "cucciolo dell'uomo", l'autore del brano 4 sostiene che:</b>
A)	comprendono anche l'allevamento
B)	troppo spesso sfociano nel mammismo
C)	contengono un rischio
D)	sono un prodotto della cultura
E)	l'aspetto materiale è l'unico necessario

**Contestazione 1** - “ il cucciolo dell'uomo, come quello di tutte le specie animali, quando nasce ha bisogno di cure e di assistenza per svilupparsi (allevamento, addestramento, istruzione, formazione o – in sintesi – educazione) ; la quantità di assistenza è anzi maggiore per lui che non per i piccoli di tutti gli altri animali, anche se non si deve legittimare la tentazione di una protrazione di cure oltre misura perché si ritarderebbe con notevole danno l'autonomizzazione graduale dell'educando (il mammismo giunge talora ha bloccare la maturazione della personalità del figlio)”

E' vero che l'allevamento è una delle cure necessarie al cucciolo dell'uomo, ma è altrettanto vero, e lo si evince dal tratto del testo riportato, che un'eccessiva quantità di assistenza della madre nei confronti del cucciolo dell'uomo porta ad un attaccamento quasi morboso tanto da **sfociare spesso nel mammismo**.

**Contestazione 2** – La risposta data dalla scrivente è “*contengono un rischio*”; quella valutata corretta è “*comprendono anche l'allevamento*”. Dalla lettura del testo balza evidente come l'interpretazione data dalla scrivente sia condivisibile ed esplicitamente sostenuta dallo stesso autore; che così recita:

*“Il cucciolo dell'uomo ... ha bisogno di cure ed assistenza per svilupparsi ... la quantità di assistenza è maggiore per lui che non per i piccoli di altri animali ... la TENTAZIONE di una PROTRAZIONE DI CURE oltre misura.”* contiene il rischio di “ ... un NOTEVOLE DANNO all'educando.”.

La formulazione della domanda non permette di valutare errata l'interpretazione del testo data dalla odierna istante, poiché in seno al testo esaminato l'autore nel trattare “... *le cure necessarie al cucciolo dell'uomo ...*” afferma che le stesse contengono l'allevamento e che se “... *protratte oltre misura ...*” possono determinare dei rischi in capo all'educando.

**RISPOSTA** - Si conferma la bontà del quesito. Riguardo alla contestazione 1: quella del mammismo è solo un esempio delle tipologie di danno, nel brano viene detto che “giunge talora” e non “troppo spesso” a “bloccare la maturazione della personalità del figlio”, quindi non può essere considerata la risposta corretta. Riguardo alla contestazione 2, nel brano non si parla di “rischio” ma di “notevole danno”.

Domanda n. 17	<b>Il fatto che il neonato non abbia scelto di venire al mondo fonda, nell'opinione dell'autore del <i>brano 4</i>, la conseguenza che:</b>
A)	l'ambiente sociale sia tenuto a educarlo
B)	all'ambiente artificiale sia attribuita una responsabilità etica
C)	chi l'ha voluto deve anche impegnarsi ad assicurare l'opportuna e giusta educazione
D)	egli abbia il dovere dell'educazione per sviluppare al massimo le proprie potenzialità
E)	nessuna delle altre alternative è corretta

**RISPOSTA** - Confermiamo che la risposta esatta è la A (“l'ambiente sociale sia tenuto ad educarlo”), facilmente rilevabile dal passaggio del testo: “[...] basti pensare che **non è stata sua la volontà di venire al mondo per garantire che chi l'ha voluto deve anche impegnarsi ad assicurare l'opportuna e giusta educazione.** Pertanto di fronte al diritto del nuovo nato si pone il dovere dell'educazione da parte di qualcun altro, anzi dell'altro, cioè dell'ambiente in cui la nuova vita si colloca. Poiché non è pensabile l'attribuzione di una responsabilità etica in tale opera da parte dell'aspetto fisico, e neppure di quello artificiale, **è sull'ambiente sociale che ricade il dovere di educare.**”. L'affermazione riportata nell'alternativa A (“chi l'ha voluto deve anche impegnarsi ad assicurare l'opportuna e giusta educazione”) propone esattamente l'opposto di quanto affermato nel brano (cfr. sopra), laddove chiaramente viene espresso il concetto che la NON volontà del neonato di venire al mondo NON garantisce che chi lo ha messo al mondo debba prendersi in carico la sua educazione, che è, invece, chiaramente un dovere sociale.

Domanda n. 30	<b>La seguente affermazione fa riferimento all'esperienza scolastica dell'adolescente: "Il complesso delle relazioni che caratterizza l'esperienza scolastica può connotarsi in modo negativo; questa situazione, associata a uno scarso rendimento scolastico, può condurre a una situazione di malessere psicologico". A quale concetto è possibile ricondurla?</b>
A)	Disagio scolastico
B)	Disturbi del comportamento
C)	Carenze intellettive
D)	Drop-out
E)	Disturbi ossessivi

**Contestazione 1** - La risposta data è "disturbi del comportamento" e quella valutata come corretta è "disagio scolastico"

La letteratura scientifica, sia di tipo pedagogico che psicologico, dimostra come i disturbi del comportamento – quali Disturbo del deficit di attenzione/Iperattività (ADHD/DDAI), disturbo oppositivo-provocatorio (DOP), disturbo della condotta (DC) – abbiano sull'adolescente in età scolare un'incidenza, negativa, diretta tanto nel complesso delle relazioni – compagni e docenti -, quanto nel rendimento.

Di tal che è ad essi associato lo scaturire di varie forme di malessere psicologico quali ansia, problemi della condotta in adolescenza, senso di esclusione, problemi di apprendimento, evitamento dei compiti scolastici in conseguenza alle difficoltà che trovano nel loro svolgimento.

La stessa letteratura scientifica, al contrario, dimostra come il concetto ricorrente di "disagio scolastico", invece, sia un termine contenitore: esso si riferisce ad una vasta gamma di problematiche, spesso diverse tra loro e non sovrapponibili.

Considerato che il testo esaminato porta l'interesse dell'autore sul complesso delle relazioni e del rendimento scolastico appare più pertinente associare le cause del conseguente, ipotetico, malessere psicologico del ragazzo ai disturbi del comportamento, con le loro autentiche e ben definite connotazioni scientifiche, piuttosto che ad un concetto vago quale quello del disagio scolastico

**RISPOSTA** - Si conferma la bontà del quesito. "Il disagio scolastico è uno stato emotivo non correlato significativamente a disturbi di tipo psicopatologico, linguistico o cognitivo, ma che si manifesta attraverso una serie di comportamenti di rifiuto delle attività scolastiche, tali da impedire l'utilizzo delle proprie capacità cognitive, affettive relazionali"

Domanda n. 35	<b>Come si può definire lo stereotipo?</b>
------------------	--

A)	Una credenza sugli attributi personali di un gruppo di individui
B)	Un giudizio negativo preconconcetto su un gruppo e sui suoi membri
C)	Un comportamento negativo non giustificato verso un gruppo o i suoi membri
D)	L'atteggiamento pregiudiziale e il comportamento discriminatorio di un individuo verso persone di una data etnia
E)	L'atteggiamento pregiudiziale e il comportamento discriminatorio di un individuo verso persone di un dato sesso

**Contestazione 1** - In riferimento alla suddetta domanda contestiamo, il fatto che può essere indicata anche come risposta valida l'alternativa B, poiché lo Stereotipo viene definito come: "*opinione preconstituita su una classe di individui, di gruppi o di oggetti che riproducono forme schematiche di percezione e di giudizio*" (Galimberti, 1992, p. 912)\*

E ancora più nello specifico con il termine stereotipo si "indicano le immagini relative a gruppi sociali (in particolare negative), attraverso di esso si colgono le caratteristiche negative di alcuni gruppi che si possono rilevare in determinate situazioni (di solito minoranze)". Nel campo delle scienze sociali viene intesa, come un "*insieme coerente e mediamente rigido di credenze (negative) che un gruppo condivide rispetto ad un altro gruppo o categoria sociale*". \* (Angela Maccarone).

Secondo B. M. Mazzara (1997), il termine stereotipo ha una forte accezione negativa, essendo solitamente associato a fenomeni di razzismo ed ostilità nei confronti di gruppi etnici presenti nel nostro Paese. Ma lo stereotipo è anche percepibile nelle relazioni con l'altro e nella vita quotidiana ed è così che il nostro modo di pensare e giudicare la realtà appare meno elastico di quanto non crediamo.

Secondo l'autore, alcune caratteristiche dello stereotipo: si possono distinguere in un'accezione generale ed una più specifica.

La prima fa riferimento ai processi mentali ed al loro modo di funzionare, e può avere una valenza sia positiva che negativa, la seconda s'interessa soprattutto alle immagini negative relative ai vari gruppi sociali (quasi sempre minoranza svantaggiate).

Nel libro si fa riferimento a questa seconda accezione e si considera **lo stereotipo come l'insieme coerente ed abbastanza rigido di credenze negative che un certo gruppo sociale condivide rispetto ad un altro gruppo o categoria sociale.**

La tendenza a pensare ed agire sfavorevolmente verso un gruppo sociale (**pregiudizio**) poggia quindi sulla convinzione che quel gruppo sociale o categoria, possieda in maniera omogenea dei tratti che si considerano abbastanza negativi (**stereotipo**).

Dunque, lo stereotipo, da queste definizioni esposte sopra può essere definito anche: "Un giudizio negativo preconconcetto su un gruppo e sui suoi membri" (risposta B), e può essere ritenuta come risposta alternativa valida.

\*Galimberti, U., *Dizionario di psicologia*, Torino, UTET, 1992.

\*Angela Maccarone, *PhD Candidate Università di Macerata*.

\**Stereotipi e pregiudizi*, di B. M. Mazzara, Editore il Mulino, 1997.

**RISPOSTA** - Si conferma la bontà del quesito. Lo stereotipo è una credenza. Il pregiudizio è un atteggiamento. L'alternativa indicata dal candidato è la definizione di pregiudizio.

Domanda n. 41	<b>In base al d.P.R. 249/1998, il "Patto educativo di corresponsabilità" è finalizzato:</b>
A)	a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie
B)	a presentare l'offerta formativa didattica
C)	a illustrare l'azione della scuola volta alla valorizzazione dell'autonomia individuale degli studenti e a perseguire il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva
D)	a promuovere la solidarietà tra i componenti del sistema scuola
E)	a promuovere la solidarietà tra istituti scolastici

Domanda n. 42	<b>Alla luce del d.P.R. 249/1998, art. 5 bis, scartare dall'elencazione proposta l'elemento ESTRANEO. Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per la presentazione e la condivisione:</b>
A)	del proprio bilancio di previsione
B)	del patto educativo di corresponsabilità
C)	dello statuto delle studentesse e degli studenti
D)	del piano dell'offerta formativa
E)	dei regolamenti di istituto

**Contestazione 1** - Relativamente alle domande N.41 e 42, non si contestano le risposte date per esatte dal cinque, ma il riferimento normativo impreciso. In tal senso è necessario sottolineare che DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175) è stato modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

**In tal senso le due domande sopraindicate fanno riferimento ad argomenti che si trovano nel DPR 235/2007 che ha integrato il DPR 249/1998.**

Per cui a nostro parere, per non incorrere in fraintendimenti, le due domande dovevano essere impostate nel seguente modo:

**DOMANDA N.41. In base al d.P.R. 249/1998 modificato dal DPR 235/2007, il "Patto educativo di corresponsabilità" è finalizzato:.....OPPURE- In base al DPR 235/2007 che ha integrato il DPR 249/1998.....**

**DOMANDA N.42. Alla luce del d.P.R. 249/1998, modificato dal DPR 235/2007 con l' art. 5 bis, scartare dall'elencazione proposta l'elemento ESTRANEO. Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per la presentazione e la condivisione:**

**.....OPPURE In base al DPR 235/2007 che ha integrato il DPR 249/1998 con l'art. 5 bis.....**

## Contestazione 2 -

alla domanda posta come sopra la sottoscritta ha risposto la lettera A, invece la risposta data corretta dal CINECA era la C, la mia risposta è giustificata dal fatto che nel DPR 249/1998 non esisteva l'art. 5 bis, lo stesso verrà inserito successivamente con la modifica apportata con il decreto n. 235 del 21/11/2007 pubblicato in G.U. n. 293 del 18/12/2007.

Ne consegue che il patto educativo di corresponsabilità è un documento che viene introdotto nelle scuole secondarie di secondo grado nel 2007, pertanto mi è sembrato l'elemento estraneo all'epoca del DPR 249/1998. Da ciò deriva la mia risposta.

A mio modo di vedere la domanda doveva contenere la dicitura: "alla luce della modifica apportata con il Decreto 235 del 21/11/2007 che introduce l'art. 5 bis.....etc.."

**Contestazione 3** - Relativamente alle domanda 42, non si contesta la risposta data per esatta dal cineca, ma il riferimento normativo impreciso. In tal senso è necessario sottolineare che DPR 24 giugno 1998, n. 249

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175) è stato modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293)

**In tal senso le due domande sopraindicate fanno riferimento ad argomenti che si trovano nel DPR 235/2007 che ha integrato il DPR 249/1998.**

Per cui a nostro parere , per non incorrere in fraintendimenti, le due domande dovevano essere impostate nel seguente modo:

**DOMANDA N.42. Alla luce del d.P.R. 249/1998, modificato dal DPR 235/2007 con l' art. 5 bis,** scartare dall'elencazione proposta l'elemento ESTRANEO. Nelle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per la presentazione e la condivisione:

.....**OPPURE In base al DPR 235/2007 che ha integrato il DPR 249/1998 con l'art. 5 bis...**

**RISPOSTA** - Si conferma la bontà dei quesiti. In particolare, per la contestazione 2, l'articolo 5 bis attualmente esiste.

Domanda n. 44	<b>Il d.P.R. 249/1998 qualifica la responsabilità disciplinare, in relazione ai doveri dello studente da esso indicati all'art. 3, come:</b>
A)	personale
B)	personale e familiare
C)	personale e collettiva
D)	oggettiva
E)	soggettiva

**Contestazione 1** - Se è vero che così come indicato dall'articolo 4 comma 3 del DPR 249/1998 "La responsabilità disciplinare è personale", è anche vero che la domanda rimanda ai doveri dello studente indicati all'art. 3 ove al comma 6 si dice "**Gli studenti condividono la**

**responsabilità** di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. **"Quindi si parla di responsabilità personale ma anche condivisa , quindi collettiva, il che renderebbe valida anche la risposta C.**

**RISPOSTA - Si conferma la bontà dei quesiti. La domanda chiede esplicitamente del comma 3, in riferimento alla responsabilità disciplinare, e non del comma 6, che parla dell'ambiente scolastico.**

Domanda n. 45	<b>In base al d.P.R. n. 249/1998, per il compimento di gravi o reiterate infrazioni disciplinari può essere disposto l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per periodi:</b>
A)	non superiori a 15 giorni
B)	non superiori a 28 giorni
C)	di durata definita dai regolamenti della scuola
D)	non inferiori a 2 giorni e non superiori a 8
E)	non superiori a 20 giorni

**Contestazione 1** - Se comunque è giusto ritenere esatta la suddetta risposta perchè effettivamente il DPR 249/98 recita al comma 7 dell'art. 4 "Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.", è anche vero che, se la domanda avesse considerato le modifiche attuate dal DPR 235/2007 si doveva tener conto dei successivi commi ove si dice **" Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.** L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. **9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.**

Tenendo conto di ciò, si comprende che per chi ha studiato la normativa la domanda poteva trarre in inganno, perchè se è vero che "Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.", è anche vero che " anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. **9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di**

recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Quindi in questo caso la risposta fornita dal cinea risulta incompleta, , tanto da portare il candidato a fornire una risposta sbagliata.

A nostro parere sembra che chi ha formulato le domande scelga a volte di considerare il DPR 249/98 alla luce delle più recenti modifiche ( pur non facendone alcuna citazione), altre volte invece non ne tiene conto creando così confusione nel candidato.

**RISPOSTA** - Si conferma la bontà del quesito. Nel decreto citato, 21 novembre 2007, n. 235 l'articolo 7 definisce la tipologia di infrazioni disciplinari (gravi o reiterate), così come nel d.P.R. 249/1998

“Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.”

Inoltre, nella circolare n. 3602 del 2008 viene suddivisa in questo modo la tipologia di infrazioni:

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni ( Art. 4 - Comma 8): Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9). Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: 1) devono essere stati commessi “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ( ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della



situazione di pericolo. Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Le sanzioni che superano i quindici giorni devono possedere due condizioni definite necessarie: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana; concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. Tali condizioni non vengono poste nella domanda e la circolare stessa riporta la stessa tipologia di infrazioni (gravi o reiterate) presenti nella domanda, riportando come limite i 15 giorni.